

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata ed in particolare gli artt. 7, 16, 17 e 28;
- VISTO** il D.R. n. 241 del 27 aprile 2006 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico, assunta nella seduta del 13 febbraio 2007, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari, nel testo elaborato dalla Commissione nominata dal medesimo Consesso nella seduta del 30 ottobre 2006;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 maggio 2007;
- ACQUISITI** i pareri delle Facoltà;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico, assunta nella seduta del 12 giugno 2007, con la quale è stato approvato, in via definitiva, il Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari,

DECRETA

- Art. 1** E' emanato il *Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari*, nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Art. 2** Il succitato Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.
- Art. 3** Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento di Ateneo per l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente, emanato con D.R. n. 241 del 27 aprile 2006.

Potenza, 3 luglio 2007

IL RETTORE
(Prof. Antonio Mario Tamburro)

Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari

Articolo 1 - Master Universitari

- 1) Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dalle norme in vigore, le procedure per l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di seguito chiamati Master Universitari (MU), previsti dagli articoli 3 e 7 del Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270 e dallo Statuto dell'Università, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli accademici di Master Universitario di primo e secondo livello.
- 2) Le attività formative dei MU di norma si autofinanziano.
- 3) L'offerta didattica dei corsi di MU deve essere connessa ai temi della attività di ricerca presenti in Ateneo e specificamente finalizzata a rispondere a domande formative esistenti in ambito nazionale o internazionale. A tale scopo, l'impostazione dei programmi formativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e di rapido adeguamento al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
- 4) Non è consentita la contemporanea iscrizione a più MU, né ad un MU ed a corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato di ricerca.
- 5) Può essere prevista la possibilità di iscrizione a singoli moduli didattici. Le modalità di partecipazione, i relativi oneri, il rilascio dell'attestazione di frequenza e il riconoscimento degli eventuali crediti conseguiti sono riportati nel Regolamento Didattico del MU.
- 6) La denominazione di "Master dell'Università degli Studi della Basilicata" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 2 - Istituzione e attivazione dei Corsi di Master

- 1) Le richieste di istituzione e attivazione dei M.U. sono avanzate, entro il 31 marzo, al Senato Accademico da una o più Facoltà, su richiesta di almeno cinque tra professori e ricercatori universitari di ruolo, di cui almeno tre in servizio presso l'Ateneo; uno dei proponenti assume la funzione di Coordinatore. Nel caso di iniziative di cooperazione interuniversitaria i proponenti devono appartenere a tutte le strutture partecipanti.
- 2) I M.U. sono istituiti e attivati per la durata prevista e a partire dal successivo anno accademico, con decreto del Rettore, acquisito il parere positivo del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Consiglio di Amministrazione.
- 3) La richiesta deve contenere:
 - la scheda identificativa del MU, riportante:
 - denominazione, livello, durata, settori scientifico-disciplinari e Facoltà di riferimento del MU che, salvo diversa indicazione, assume la proprietà delle attrezzature acquisite per lo svolgimento del MU e la responsabilità della gestione amministrativa e contabile;
 - i nominativi dei componenti del Consiglio del MU e del Coordinatore, indicato dallo stesso Consiglio, e le loro referenze didattiche e di ricerca;
 - il numero minimo, non inferiore a cinque, e il numero massimo degli allievi;
 - l'importo del contributo di iscrizione;
 - la sede o le sedi di svolgimento delle attività formative;
 - le deliberazioni delle Facoltà proponenti e quelle delle altre strutture eventualmente coinvolte;
 - le convenzioni da cui risultino le modalità di collaborazione di eventuali altre Università, enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso;

- la proposta di Regolamento Didattico del MU;
- il Piano di Fattibilità.

Le deliberazioni o le convenzioni possono essere temporaneamente sostituite da dichiarazioni di intenti sottoscritte dai responsabili delle strutture, ma vanno perfezionate prima dell'emanazione del decreto rettorale di attivazione.

Articolo 3 - Regolamento didattico del MU

- 1) Il Regolamento didattico del MU disciplina gli aspetti organizzativi dell'azione formativa.
- 2) Il Regolamento è deliberato dal Consiglio del MU ed emanato dal Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, reso contestualmente alla sua attivazione. La stessa procedura è seguita per eventuali modifiche.
- 3) Il Regolamento dovrà riportare almeno:
 - i titoli di studio ed eventuali altri requisiti per l'accesso e le modalità di ammissione;
 - gli obiettivi formativi e le finalità del corso, anche in relazione alla domanda nel settore professionale al quale si riferiscono, nonché gli sbocchi occupazionali previsti;
 - l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, compresi gli eventuali tirocini, con l'indicazione degli obiettivi formativi specifici, dei principali contenuti, dei crediti e ove possibile, dei settori scientifico-disciplinari associati;
 - le modalità di svolgimento della didattica (in presenza, a distanza, multimediale, integrata) e dei tirocini;
 - le modalità di frequenza, eventuali obblighi e forme di controllo;
 - le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
 - le modalità di riconoscimento di crediti formativi già acquisiti con altre attività didattiche o derivanti da conoscenze e abilità professionali;
 - i moduli didattici cui è possibile iscriversi isolatamente, i relativi oneri, le modalità di partecipazione, di conseguimento dell'attestazione di frequenza e di riconoscimento degli eventuali crediti conseguiti;

Articolo 4 - Piano di fattibilità

- 1) Il Piano di fattibilità è costituito dai prospetto finanziario, del personale e delle collaborazioni, previsti per il funzionamento del MU.
- 2) Il prospetto finanziario riporta analiticamente:
 - le entrate previste, nell'ipotesi di numero minimo di iscritti, comprendenti le quote di iscrizione, i contributi di enti e altri soggetti pubblici o privati, le risorse aggiuntive eventualmente assicurate da Facoltà, Dipartimenti e Centri interessati;
 - le uscite, nelle quali va compreso il contributo - non inferiore al 20% del totale delle quote di iscrizione e dei contributi di enti e altri soggetti pubblici o privati, al netto delle risorse destinate a borse di studio - a favore del bilancio dell'Ateneo per le spese generali e il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione Centrale;
 - la destinazione degli eventuali avanzi di gestione.
- 3) Il prospetto del personale riporta:
 - l'elenco dei docenti di ruolo dell'Ateneo disponibili ad assicurare almeno il 30% delle attività didattiche frontali;
 - il numero dei docenti esterni, personale di ruolo in altri Atenei o esperti qualificati;
 - il numero dei tutori esterni per il sostegno alla didattica e il supporto all'organizzazione e al coordinamento;
 - il personale, interno e/o esterno, per la gestione amministrativa e contabile.
- 4) Il prospetto delle collaborazioni riporta l'elenco degli enti e dei soggetti esterni che hanno assicurato la loro partecipazione al MU e la specifica dei compiti assunti da ciascuno.

Articolo 5 - Organi dei Master

- 1) Sono organi dei MU:
 - il Coordinatore;
 - il Consiglio del MU.
- 2) Il Coordinatore è nominato dal Rettore su indicazione del Consiglio del MU. Uno stesso docente non può essere Coordinatore di più di un MU.
- 3) Il Coordinatore rappresenta il MU, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo al MU e, su proposta del Consiglio, indica i componenti della commissione per l'accesso e per la prova finale.
Il Coordinatore è titolare dei fondi per il funzionamento del MU, qualunque sia la struttura di gestione amministrativa e contabile; come tale, ferme restando le prerogative del responsabile della struttura, sulla base di quanto previsto dal piano di fattibilità:
 - richiede il reclutamento dei docenti e del personale destinato all'assistenza didattica, alla organizzazione, al coordinamento e alla gestione amministrativa e contabile del Master;
 - richiede l'acquisto e/o il noleggio delle attrezzature occorrenti allo svolgimento delle attività, nonché il materiale di consumo occorrente;
 - propone i nominativi di eventuali esperti per la stipula di contratti di prestazione d'opera occasionale;
 - dichiara la regolare esecuzione delle attività didattiche e, per quanto di competenza, di forniture di materiale;
 - alla conclusione del MU, redige una relazione sulle attività svolte, contenente anche il consuntivo finanziario, e la trasmette al Rettore, al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, al Preside della Facoltà di riferimento.
- 4) Il Consiglio del MU è costituito da almeno cinque tra professori o ricercatori universitari di ruolo; almeno tre di essi devono essere in servizio presso l'Ateneo. Qualora i MU siano attivati in collaborazione con enti esterni sia pubblici che privati, la composizione dovrà in ogni caso garantire una maggioranza di docenti universitari. Uno stesso docente non può far parte di più di due Consigli di MU.
- 5) Il Consiglio del MU predispone e attua il piano didattico ed è responsabile della qualità scientifica e didattica.
Il Consiglio del MU, in coerenza con il piano di fattibilità redatto da parte dei proponenti:
 - delibera sull'equipollenza dei titoli per l'accesso;
 - provvede al riconoscimento di eventuali crediti formativi già posseduti;
 - delibera l'affidamento degli insegnamenti sentita la Facoltà, procedendo alla valutazione comparativa in caso di più domande;
 - delibera la stipula di contratti di prestazione d'opera occasionale;
 - determina i compensi al personale coinvolto nell'attività dei MU, sulla base dei costi orario previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2003 del 5/12/2003 ed eventuali aggiornamenti;
 - predispone le eventuali modifiche al piano finanziario; le modifiche non potranno, in ogni caso, modificare la quota a favore del bilancio universitario.

Articolo 6 - Organizzazione didattica

- 1) Per accedere ai MU di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai MU di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea magistrale.
- 2) Ai MU di secondo livello si può accedere anche con le modalità stabilite nel Regolamento della Scuola di Dottorato.

- 3) L'accesso al MU può essere subordinato al superamento di una o più prove di ammissione, secondo modalità definite nel Regolamento Didattico.
- 4) La durata minima dei corsi di MU è di un anno. Per conseguire il titolo di MU di primo o di secondo livello l'allievo deve aver acquisito almeno 60 crediti formativi universitari, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, oltre a quelli acquisiti per conseguire il titolo di studio necessario per l'accesso al MU.
- 5) Possono essere riconosciuti, entro il limite di 1/4 del totale previsto e purché coerenti con le caratteristiche del MU, altri crediti formativi posseduti, anche derivanti da conoscenze e abilità professionali adeguatamente verificate.
- 6) L'attività didattica frontale e eventuali altre forme di addestramento, di studio assistito e di didattica interattiva non possono essere inferiori a 300 ore. A tali attività, di norma, si affianca un periodo di tirocinio, funzionale agli obiettivi formativi previsti.
- 7) I MU si articolano in moduli didattici ciascuno di non meno di 6 cfu.
- 8) Ciascun modulo può essere articolato in unità didattiche, che possono essere affidate anche a docenti differenti, con le stesse modalità previste dal regolamento di Ateneo per l'affidamento degli incarichi di insegnamento.
- 9) Il Consiglio del MU individua, tra i docenti delle unità didattiche facenti parte di un modulo, un responsabile; a questi è affidato il coordinamento dei programmi e delle attività afferenti al modulo e l'organizzazione delle prove di accertamento.

Articolo 7 - Frequenza, verifiche e prova finale

- 1) La frequenza alle attività dei MU è obbligatoria; per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza pari ad almeno l'80% della durata complessiva del corso.
- 2) Il conseguimento dei crediti associati alle varie attività è subordinata al superamento di esami o altre forme di verifica del profitto. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale per l'accertamento delle competenze complessivamente acquisite.
- 3) Ciascuna commissione per le prove di accertamento è composta dal responsabile del modulo, che la presiede, e da almeno un altro docente, indicato dal responsabile stesso tra i titolari delle unità didattiche.
- 4) La commissione per la prova finale è composta dal Coordinatore, che la presiede, e almeno quattro docenti responsabili di moduli didattici, indicati dal Coordinatore.
- 5) Le verifiche e la prova finale possono non dar luogo a votazioni, ma solo ad un giudizio.
- 6) Agli studenti che acquisiscano, secondo le modalità indicate nel Regolamento didattico, tutti i crediti previsti, inclusi quelli relativi alla prova finale, sono rilasciati l'attestato finale di conseguimento del titolo e il certificato supplementare, che riporta i contenuti formativi delle attività seguite.
- 7) Agli studenti iscritti solo a singoli moduli che superino i relativi accertamenti è rilasciato l'attestato di conseguimento dei cfu associati ai moduli e il certificato supplementare, che riporta i contenuti formativi delle attività seguite.
- 8) Il titolo di MU è rilasciato a firma del Coordinatore e del Rettore.

Articolo 8 - Contributo di iscrizione e borse di studio

- 1) Il contributo annuo minimo richiesto per l'iscrizione ad un MU non può essere inferiore alla media dell'Ateneo per l'iscrizione ai corsi di studio dell'anno accademico precedente maggiorata del 50%.
- 2) Per l'assegnazione di borse di studio ai corsisti, ove prevista nel Piano di fattibilità, il Consiglio del MU predispone una graduatoria che tiene conto dei titoli presentati e dei risultati delle prove di selezione. L'erogazione delle borse è mensile, subordinata all'attestazione di regolare frequenza rilasciata dal Coordinatore del MU.

Articolo 9 - Risorse finanziarie

- 1) La copertura dei costi per il funzionamento dei MU deve, di norma, essere assicurata dalle quote di iscrizione e dai contributi di enti e altri soggetti pubblici o privati; possono essere utilizzate risorse aggiuntive eventualmente assicurate dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai Centri interessati.
- 2) Alla struttura responsabile della gestione amministrativa e contabile l'Ateneo accredita, in tempo utile al corretto svolgimento delle attività, la dotazione finanziaria destinata esclusivamente al funzionamento del corso.
- 3) L'Ateneo trattiene per le spese generali e il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione Centrale un contributo, quantificato nel Piano di fattibilità.

Articolo 10 - Attribuzione di attività di docenza al personale di ruolo dell'Ateneo

- 1) L'attribuzione delle attività di docenza, comunque svolta, è subordinata al parere favorevole delle Facoltà presso le quali i professori di ruolo e i ricercatori svolgono la loro attività istituzionale.
- 2) I Consigli di Facoltà possono considerare le attività didattiche dei MU affidate a titolo gratuito a professori o ricercatori di ruolo presso l'Ateneo, quali compiti didattici istituzionali.

Articolo 11 - Valutazione

Le attività formative di MU sono sottoposte al Nucleo di Valutazione di Ateneo; gli esiti della valutazione sono portati a conoscenza degli organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 12 - Norme finali

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano la normativa in materia, lo Statuto di Ateneo e il Regolamento Didattico di Ateneo.
- 2) In caso di progetti finanziati con fondi Europei, nazionali e/o privati, le cui modalità di partecipazione e/o rendicontazione siano difformi dal presente regolamento, sarà possibile derogare allo stesso, previa autorizzazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.